



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollo generale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollo generale@pec.comune.caldiero.vr.it

COPIA

N. 3
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	URBANISTICA: VARIANTE N.1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.) LIMITATAMENTE AL TERRITOTRIO DEL COMUNE DI CALDIERO - ESAME ED ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DELLA LEGGE REGIONE VENETO N. 14/2017
---------	--

Oggi **ventisette** del mese di **febbraio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Ex Residenza Municipale, di Piazza Vittorio Veneto, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Lovato Marcello	Presente	Bonamini Elisa	Presente
Fasoli Francesco	Presente	Lavagnoli Cristina	Presente
Dal Sasso Andrea	Presente	Tomba Carmen	Presente
Stizzoli Laura	Presente	Sgreva Fabio	Presente
Franchi Fabio	Presente	Maschi Giampaolo	Assente
Martinato Melania	Presente	Bonomi Annalisa	Presente
Santi Federico	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Dott. Fraccarollo Nicola.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Lovato Marcello nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	URBANISTICA: VARIANTE N.1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.) LIMITATAMENTE AL TERRITOTRIO DEL COMUNE DI CALDIERO - ESAME ED ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DELLA LEGGE REGIONE VENETO N. 14/2017
----------------	---

Proposta di deliberazione su iniziativa di Lovato Marcello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del Territorio articola il piano regolatore in due diversi strumenti, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed il Piano degli Interventi (PI), dove il PAT è lo strumento urbanistico strutturale per l’individuazione delle scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, mentre il PI disciplina le relative disposizioni operative; - che il piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più Comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei Comuni interessati o affrontare singoli tematismi;

- che i Comuni di Colognola ai Colli, Caldiero, Lavagno e Belfiore sono dotati di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 22.03.2007, approvato con Conferenza dei Servizi in data 06.12.2007 e ratificato, ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. n. 11/2004, con D.G.R. n. 4152 del 18.12.2007 (pubblicato sul BURV n. 7 del 22.01.2008) vigente dal 06.02.2008;

- che il comune di Caldiero è dotato di

- Piano degli interventi per gli ambiti dei centri storici e per il sistema dell’edilizia con valore storico ambientale esterna al centro storico”, approvato con D.C.C. n. 12 del 13 maggio 2010;

“Variante n. 2 al Piano degli Interventi per la ricomposizione cartografica e normativa”, approvata con D.C.C. n. 5 del 14 febbraio 2012;

“Variante n. 3 al Piano degli Interventi per il recepimento degli accordi di programma ex art. 6 L.R. 11/2004, adeguamento cartografico e normativo”, approvata con D.C.C. n. 9 del 20 marzo 2012;

“Variante n. 4[^] al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/10 inerente il cambio d’uso da agricolo a commerciale di parte di fabbricato sito in località “I Caloseni” approvata con D.C.C. n. 40 del 12 settembre 2013;

“Variante n. 5[^] al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/10 inerente il cambio d’uso da agricolo/spaccio aziendale a commerciale di parte di fabbricato, sito nel Comune di Caldiero (VR) in via Musi, 26”, approvata con D.C.C. n. 6 del 15 aprile 2014;

“Variante n. 6[^] al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/10 per la realizzazione di una struttura agricola produttiva per lo stoccaggio e la lavorazione della frutta ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004”, approvata con D.C.C. n. 31 del 05 agosto 2014;

“Variante n. 7[^] al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/10 inerente il cambio d’uso per la realizzazione di una casa funeraria e sala del commiato”, in un fabbricato sito in via dell’industria 33/35 Comune di Caldiero ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 55/12, approvata con D.C.C. n. 9 del 18 giugno 2015;

"Variante n. 8[^] al Piano degli Interventi per il recepimento degli accordi di programma ex art. 6 L.R. 11/2004, e modifiche puntuali” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n°11/2004 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 50 del 29.11.2016;

"Variante n. 9[^] al Piano degli Interventi approvata con D.C.C. n. 53 del 17.12.2018;

Richiamate:

- la Legge Regionale n.14 del 06 giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11", pubblicata nel B.U.R. n.56 del 9 giugno 2017, che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, "assumendo quali principi informatori: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

- la deliberazione della Giunta Regionale n.668 del 15 maggio 2018, che ha approvato, a seguito della quantificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, il provvedimento che definisce, ai sensi del citato art.4, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei - l'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge n.131 del 5 giugno 2003, concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Considerato che: i comuni, ai sensi dell'art.13 della citata L.R. 14/2017, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale, devono approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (P.A.T.I), secondo le procedure semplificate di cui all'art.14 della medesima legge regionale;

Preso atto che la citata D.G.R.V. 668/2018 è stata pubblicata nel B.U.R. n.51 del 25 maggio 2018 e, pertanto, la scadenza per l'approvazione della citata variante è il 25 novembre 2019; - in attuazione dell'art.48 ter della L.R. n.11/2004, le "Linee Guida della provincia di Verona per l'adeguamento dei piani comunali vigenti" prevedono che venga inserita in apposita variante al P.A.T. (da approvarsi secondo le procedure semplificate di cui all'art.14 della L.R. n.14/2017) una norma che richiami il Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) tra gli elementi strutturali del P.A.T, demandando al P.I. la conseguente modifica del Regolamento Edilizio vigente e delle Norme Tecniche Operative, entro i termini fissati dalla legge.

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 26.09.2017 sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13 co. 9 della L.R: 14/2017 e trasmessi in osservanza della norma alla Regione Veneto;

Dato atto che è stato conferito incarico all'arch. Daniel Mantovani la redazione della variante al P.A.T.I., limitatamente al territorio del Comune di Caldiero, vista la necessità di adeguamento entro i termini previsti alle previsioni dell'art.13 della citata L.R. 14/2017, e in considerazione che la stessa risulta altresì propedeutica all'adozione di successive varianti al P.I.;

Considerato che:

- non necessita procedura V.A.S. in quanto la D.G.R. n. 1366/2018 ricomprende le varianti in adeguamento alla L.R. 14/2017 nei casi di esclusione di cui alla DGR 1717/2016, trattandosi di atti di mero, seppur obbligatorio, adeguamento normativo alle succitate recenti disposizioni di legge regionali, mantenendo inalterate le azioni del Piano;

- non necessita procedura V.I.N.C.A., vista la compilazione dell'allegato E alla D.G.R. 1400/2017 e la relativa relazione tecnica redatta dal progettista;

- non necessita la relazione di compatibilità idraulica, visto l'asseveramento redatto dal progettista ai sensi della L 267/1998 e delle D.G.R. n. 3637/2002 e D.G.R. n. 1841/2007 trasmesso alla Regione Veneto-Genio Civile di Verona;

- in data 11/02/2019 prot 56146 è stata trasmessa dalla Regione Veneto-Genio Civile di Verona la presa d'atto relativa all'asseveramento sopracitato ;

Vista la documentazione relativa alla prima variante al PATI redatta ai sensi dell'art.14 della L.R. 14/2017, formata dagli elaborati di seguito elencati, che, depositati agli atti in data 18/12/2018 prot. n. 6603, si intendono facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatti dal professionista come sopra incaricato:

- Relazione Illustrativa
- Norme Tecniche Generali - Estratto articoli oggetto di modifica
- Ambiti di urbanizzazione consolidata art. 2 comma 1 lettera e) L.R. n. 14/2017
- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità idraulica
- Relazione Tecnica ed allegato E – D.G.R.V. n. 1400/2017
- Tavola A1 INTERO TERRITORIO COMUNALE Elaborato a supporto dell'allegato A
- Scheda informativa (art. 4, comma 5) L.R. n. 14/2017)

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'adozione della variante n.1 al PATI, limitatamente al territorio di Caldiero, ai sensi dell' art. 14 della L.R. n.14/2017, considerando la stessa conforme agli obiettivi generali, alle scelte strategiche esposte all'art.2 della medesima L.R. n.14/2017, richiamate nelle premesse del presente atto;

Udito il Sindaco, il quale presenta la proposta in esame come da Nota allegata al presente provvedimento (Allegato 8);

Preso atto della discussione e degli interventi dei Consiglieri e dell'Architetto Mantovani, progettista incaricato, come sotto riportati;

Considerati i rilievi espressi dal Consigliere Carmen Tomba, la quale evidenzia come risultino degli errori e imprecisioni nella documentazione presentata dal professionista incaricato alla redazione della variante al P.A.T.I. , chiedendo altresì il ritiro del punto per poter procedere all'approvazione della proposta corredata dagli allegati corretti nella successiva seduta utile;

Constatata la replica del Sindaco il quale precisa che si tratta di meri errori formali, e cede la parola al progettista, presente alla seduta, il quale dichiara in seduta pubblica che gli errori rilevati dal Consigliere Tomba sono meramente materiali e refusi di carattere formale che non toccano minimamente la sostanza e la correttezza dell'elaborato progettuale e dei parametri in esso definiti;

Preso atto delle seguenti precisazioni fatte dall'Arch. Mantovani, in merito agli errori puntuali rilevati dal Consigliere Tomba:

- al paragrafo 19.2 dell'Allegato 2 "Norme tecniche generali - estratto articoli oggetto di modifica" al punto 3, i dati relativi alla zona agricola massima trasformabile del territorio del Comune di Caldiero vanno correttamente barrati, così come è stata correttamente barrata la parte reattiva del Comune di Lavagno in quanto si tratta di dati superati dai successivi strumenti urbanistici;
- nell'Allegato 5 "Relazione Tecnica ed allegato E – D.G.R.V. n. 1400/2017", pag. 9 del documento, il dato relativo alla quantità massima di consumo di suolo ammesso pari a 123.430 mq è correttamente riferito al Comune di Caldiero, e pertanto la dicitura "Comune di Bosco Chiesanuova" è da ritenersi un mero errore di trascrizione;

Inoltre il progettista incaricato ribadisce ancora la correttezza dei dati tecnici presenti negli elaborati allegati alla delibera e che gli errori evidenziati si traducono in meri refusi irrilevanti ai fini della correttezza del provvedimento;

Valutata la proposta del Sindaco di approvare con separata votazione le correzioni agli errori formali rilevati dal Consigliere Tomba e di procedere quindi all'approvazione della proposta di delibera nel suo testo correttamente riformulato;

Dato atto che le correzioni sono le seguenti, come risulta negli allegati 2 e 5 al seguente provvedimento:

- nell'allegato 2 "Norme Tecniche Generali - Estratto articoli oggetto di modifica", pag. 3 del documento il paragrafo relativo a Cladiero si stralcia barrando:

3) COMUNE DI CALDIERO

Superficie Agricola Utile (S.A.U.) comunale: 7,907 kmq
 Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 10,427 kmq
 Rapporto S.A.U. / S.T.C. = 75,8% > 61,3%
 Zona agricola massima trasformabile = S.A.U x 1,3% = 102.798 mq

3) COMUNE DI CALDIERO

Superficie Agricola Utile (S.A.U.) comunale: 7,907 kmq
 Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 10,427 kmq
 Rapporto S.A.U. / S.T.C. = 75,8% > 61,3%
 Zona agricola massima trasformabile = S.A.U x 1,3% = 102.798 mq

- nell'Allegato 5 "Relazione Tecnica ed allegato E – D.G.R.V. n. 1400/2017", pag. 9 del documento, al penultimo capoverso del paragrafo 3, si cancella il "Comune di Bosco Chiesanuova" e si inserisce la dicitura corretta "il Comune di Caldiero" all'interno della frase come segue:

"La quantità relativa alla SAU trasformabile risulta essere superiore alla quantità massima assegnata con Provvedimento di Giunta Regionale (160.700 mq > 123.430 mq) e, pertanto, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di ~~Bosco Chiesanuova~~ Caldiero sarà pari a 123.430 mq."

Visto il soprariportato parere di regolarità tecnica a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n 267;

Preso atto dell'esito della votazione sulla correzione dei refusi presenti nell'elaborato progettuale depositato agli atti, prot.n. 6603 del 18/12/2018, da considerarsi meri errori materiali, come sopra evidenziato e come risulta da dichiarazione dell'Arch. Mantovani fatta in corso di seduta:

Con voti favorevoli nr. 9 espressi con alzata di mano;
 Con voti contrari nr. 3 espressi con alzata di mano (Tomba, Sgreva e Bonomi);
 Astenuti nessuno;
 Su nr. 12 Consiglieri presenti, nr. 12 Consiglieri votanti e nr. 13 Consiglieri assegnati ed in carica (assenti: Maschi);

Valutato di procedere alla votazione della proposta di delibera nel suo complesso, corretta dagli errori come sopra specificato;

Preso atto della proclamazione della votazione sull'adozione del provvedimento, come rettificato:

Con voti favorevoli nr. 9 espressi con alzata di mano;
 Con voti contrari nr. 3 espressi con alzata di mano (Tomba, Sgreva e Bonomi);
 Astenuti nessuno;
 Su nr. 12 Consiglieri presenti, nr. 12 Consiglieri votanti e nr. 13 Consiglieri assegnati ed in carica (assenti: Maschi);

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si riportano nel dispositivo approvandole;

2) di adottare ai sensi dell' art. 14 della L.R. 14/2017, la Variante n.1 al P.A.T.I., limitatamente al territorio del Comune di Caldiero, costituita dai seguenti elaborati tecnici, depositati agli atti del Comune, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le precisazioni formulate dall'Arch. Mantovani in sede di seduta consiliare ed approvate dal Consiglio con votazione separata:

- Relazione Illustrativa
- Norme Tecniche Generali - Estratto articoli oggetto di modifica - corretto
- Ambiti di urbanizzazione consolidata art. 2 comma 1 lettera e) L.R. n. 14/2017
- Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità idraulica

- Relazione Tecnica ed allegato E – D.G.R.V. n. 1400/2017 - corretto
- Tavola A1 INTERO TERRITORIO COMUNALE Elaborato a supporto dell'allegato A
- Scheda informativa (art. 4, comma 5) L.R. n. 14/2017

3) di dare atto che:

- entro il termine di 8 giorni dalla presente deliberazione, gli elaborati costituenti la variante n.1 al PATI adottata vengano depositati presso la sede del Comune – Ufficio Urbanistica- Edilizia privata, nonché, ai sensi dell'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, pubblicati sul sito web del Comune;
- entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque possa prendere visione della proposta di variante depositata e, entro i successivi 30 giorni, presentare al Comune le proprie osservazioni, redatte in duplice copia, anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi;
- nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale deliberi sulle stesse e contestualmente approvi la variante semplificata; - copia integrale della variante approvata sia trasmessa, a fini conoscitivi, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto, depositata presso la sede del Comune e pubblicata sul sito web del Comune per la libera consultazione;
- la variante diventi efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

4) di dare atto che, dalla data di adozione della variante n.1 al PATI, siano applicate le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. n. 11/2004, secondo le modalità della Legge 3 novembre 1952, n. 1902 “Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori” e successive modificazioni;

5) di incaricare il Responsabile dell'Area Edilizia privata e urbanistica dell'espletamento delle procedure di pubblicazione e di successiva approvazione della variante n.1 al P.A.T.I. limitatamente al territorio del Comune di Caldiero.

Successivamente, in virtù dell'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli nr. 9 espressi con alzata di mano;
Con voti contrari nr. 3 espressi con alzata di mano (Tomba, Sgreva e Bonomi);
Astenuti nessuno;
Su nr. 12 Consiglieri presenti, nr. 12 Consiglieri votanti e nr. 13 Consiglieri assegnati ed in carica (assenti: Maschi);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

DIBATTITO CONSILIARE (TRASCRIZIONE DELL'AUDIO DELLA SEDUTA)**SINDACO**

Con il presente provvedimento si propone, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 14 del 2017, l'adozione della variante numero 1 per il solo territorio del comune di Caldiero al piano di assetto del territorio intercomunale, ai fini dell'adeguamento dello strumento urbanistico generale così come disposto dal comma 10 dell'articolo 13, della succitata Legge Regionale in tema di contenimento del consumo del suolo.

Tralasciando la disamina delle premesse della delibera e la relativa documentazione grafica della variante, trasmessa ai consiglieri per l'esame già venerdì scorso si sottolinea come la presente delibera sia un mero un adempimento normativo, che adegua il Pati vigente alle disposizioni regionali sul contenimento del consumo di suolo, recependone le tavole di pianificazione e gli ambiti di urbanizzazione consolidata già individuati dalla Giunta Comunale di Caldiero con delibera numero 94 del 26 settembre 2017.

Pure considerando che l'adozione del presente provvedimento deve avvenire entro il termine del 25 novembre 2019, si è ritenuto comunque opportuno in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali di sottoporre oggi all'esame del consiglio l'adozione di questa variante, al fine di potere procedere più celermente con l'adeguamento del piano degli interventi alle esigenze espresse nelle linee programmatiche di mandato disposte dal Consiglio Comunale con delibera 28 del 2017.

A titolo informativo va sottolineato che ai fini del cosiddetto contenimento del consumo di suolo la Giunta Regionale in realtà ammetterebbe fino al 2050 per il comune di Caldiero un incremento della superficie edificabile di ulteriori 160 700 mila metri quadrati, in pratica per la regione la superficie edificabile a Caldiero potrebbe in 32 anni aumentare dell'1,5 per cento con un aumento medio di circa 5 mila metri quadrati all'anno. La possibile nuova superficie edificabile viene però contenuta ai 123.480 metri quadrati di Sau (superficie agricola utilizzabile residua).

Con l'attuale provvedimento si fissano quindi le superfici, che ai sensi della normativa regionale sono da considerarsi già urbanizzate e per le quali eventuali interventi non costituiscono consumo del suolo. Si tratta per il nostro comune di una superficie, come specificato nella scheda allegata alla presente delibera, pari a 2,5 chilometri ovvero il 24,6 per cento del territorio comunale. In sostanza un quarto del territorio comunale risulta già urbanizzato.

Va rilevato come tale ambito di urbanizzazione consolidata sia addossata al confine settentrionale lungo la strada regionale 11 con le due propaggini nord – sud, costituita a ovest dalle lottizzazioni Conti a Caldierino e a est ai piedi del monte Rocca nell'ambito della lottizzazione El Vivar e dal P.I.R.U.E.A. "HB Berti" degli anni 2000, nella zona sportiva.

La zona sud del territorio comunale permane quale zona prevalentemente agricola, come si evince dalla documentazione allegata al presente provvedimento e trasmessa in visione ai consiglieri. Sono stati acquisiti tutti i pareri necessari. Si propone quindi l'adozione della variante e la sua immediata eseguibilità. Comunico che sono presenti e, ai sensi del regolamento hanno anche facoltà di intervenire, sia il tecnico redattore che ringrazio l'architetto Mantovani, sia la responsabile dell'edilizia privata architetto Strazza, che possono illustrare in modo sintetico i contenuti della variante.

Apriamo il dibattito e eventualmente possono intervenire i tecnici.

CONSIGLIERE TOMBA

Stavo prendendo appunti e mi è sfuggito il riferimento normativo sulla base del quale viene fatta la variante. È l'articolo 14 della Legge Regionale 14 del 2017 giusto? In realtà quell'articolo fa riferimento al Pat, invece noi abbiamo un piano di assetto del territorio intercomunale e quindi adottato unitamente a altri tre comuni oltre al comune di Caldiero che sono Belfiore, Colognola e Lavagno.

Perciò dato che il testo vigente della Legge Regionale 11/2004 è quello che ci consentirebbe in realtà di fare varianti al Pati, perché vedo che espressamente nel nostro documento, oggetto di approvazione stasera, si parla limitatamente per il comune di Caldiero. E vedo che l'articolo 16 comma 5 dice che le varianti al Pati sono adottate e approvate con le procedure di cui all'articolo 15 comma 2 e seguenti, qualora le varianti riguardino il territorio di un solo comune e non incidano sui contenuti intercomunali del piano che è il nostro, ovvero si rendano necessarie ai soli fini dell'adeguamento delle prescrizioni del Ptrc o del Ptcp o riguardino opere di competenza regionale ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Legge Regionale 2003/27 possono essere approvate anche con procedure previste dall'articolo 14 dal comune in cui il territorio ricade la variante proposta.

Quindi volevo chiedere perché stiamo parlando esclusivamente di Pat e volevo una prima informazione in questo senso, poi leggendo la Legge Regionale 2017 trovo che sia fonte di ispirazione notevole, perché introduce tutta una serie di criteri che sono per esempio crediti edilizi, rigenerazione urbana sostenibile, riqualificazione edilizia ambientale e altro. Visto che il nostro è un piano di assetto territoriale intercomunale, varrebbe sul serio la pena aprire un tavolo di confronto, se non è già stato fatto in questo caso chiedo al sindaco di aggiornarci al riguardo, con gli altri comuni per vedere al di là della adozione di stasera della variante e quindi se su questi fronti si possono trovare delle strategie comuni per le quali poi tutti i territori e le popolazioni insediate possono trovare beneficio, dal momento che all'epoca quando è stata fatta questo piano era uno dei primi a partire e effettivamente ha anche costruito una bella prospettiva di pianificazione integrata tra territori. Ovviamente essendo comuni piccoli per quanto ci riguarda o meglio noi il più piccolo rispetto agli altri è ovvio che più si creano sinergie con gli altri su alcuni temi centrali anche per il nostro territorio, diventa sempre più fondamentale.

Perciò volevo sapere anche sindaco se anche gli altri comuni del Pati stanno via via aggiornando i loro piani recependo questi aspetti e dall'altra parte se non ci sono previsioni di sviluppo andando a verificare quali sono le disponibilità sugli altri temi portati avanti dalla Legge Regionale. Perché è una norma estremamente ricca dal punto di vista della pianificazione territoriale che varrebbe la pena sfruttare tra virgolette al meglio per il nostro territorio grazie al Pati in cui siamo inseriti.

SINDACO

Prima di dare la parola all'architetto precisiamo che un po' si è già risposto nel senso che comunque la normativa tratta il Pati come Pat e quindi la procedura è la stessa: sono lo stesso strumento urbanistico.

Quindi la procedura comunque è simile per quanto riguarda queste cose. Per quanto riguarda l'aspetto concertativo alla base di questa prima variante c'è stato comunque un dialogo con gli altri comuni e ricordo che il comune di Lavagno ha già approvato per conto suo una variante generale della sua porzione di Pati due anni fa. Il comune di Colognola e Belfiore interpellati a proposito hanno comunque ritenuto di non avere la necessità di adeguare il Pati con i tempi che ci siamo dati e quindi abbiamo proceduto di concerto con la provincia con questa prima variante. Questo è anche il motivo per cui abbiamo fatto una riunione pubblica il 7 febbraio molto partecipata in cui si è illustrata questa prima variante che è di puro recepimento dell'ambito di urbanizzazione consolidata, per rispondere alle previsioni della Legge Regionale 14 relativamente alla fotografia degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Quindi approveremo questa variante e poi ne approveremo una seconda. Qual è il motivo per cui abbiamo preceduto questa approvazione rispetto alla seconda approvazione e valutazione che andremo a fare del Pati? Il fatto che il recepimento del consumo del suolo e quindi gli assetti di urbanizzazione consolidata sono ostativi per la variante che abbiamo intenzione di fare, la numero 11 del piano degli interventi, per cui c'è tutto un incastro di norme purtroppo non coordinate in maniera corretta per cui andiamo a approvare gli stessi strumenti solo introducendo una tavola in meno e una tavola in più e un gioco successivo di costruzione come i Lego.

Concordo con lei che la Legge Regionale 14 ha soprattutto nella parte dei contenuti innovativi, mi permetto però di dire che fondamentalmente non è che limiti il consumo di suolo, perché il comune di Caldiero che ha già un 25 per cento di urbanizzazione consolidata, quindi abbastanza urbanizzato come comune piccolo, ha la possibilità di realizzare ancora 126 mila metri quadrati di edificabile.

Quindi ci sono aspetti certamente innovativi e non vengono chiaramente recepiti in questa variante, perché non è questa la sede perché la sede sarà la variante due nella quale andremo eventualmente a inserire alcuni aspetti che sono quelli legati al Piano territoriale provinciale di coordinamento.

Per cui questa fase si conclude così in base a quanto disposto dall'articolo 13 e 14 della legge 14.

ARCH. MANTOVANI

Mi permetto di fare un accenno, non di esprimere un giudizio sulla legge. Se nota la legge 14 del 2017 non cita e non parla mai di Pati da nessuna parte. Interrogato su questo tema la regione e la provincia con i loro funzionari ha detto che è inutile appesantire una normativa citando ogni volta Pat, Pati dovunque e loro l'hanno interpretata come richiamo al Pat e allo strumento urbanistico strategico di cui alla legge 11 e quindi ogni volta che loro citano il Pat è sottinteso che vale Pat e Pati.

Giustificazione questa ne è del fatto che ogni comune è libero di governare il proprio territorio, altrimenti non avrebbe senso se il comune di Caldiero per potere intervenire a livello urbanistico deve aspettare gli altri tre comuni, vorrebbe dire che non esiste più la titolarità di governare il proprio territorio.

Detto questo sottolineo, sempre in questa fase nella situazione in cui siete, che Lavagno è partito nel 2012 con una variante al Pati per il territorio di Lavagno, una variante strategica e strutturale che ha valutato e rivalutato alcuni aspetti, l'ha conclusa tra settembre e novembre dell'anno scorso e in questo percorso era

partito con una idea ed è arrivato all'ultimo nel recepire anche il Ptcp recependo quindi anche il consumo di suolo.

Quindi loro sono già a posto se non al cento per cento sono al 99 per cento.

Fatto stà che sono andati in consiglio con una variante al piano degli interventi due settimane fa che va a recepire lo strumento superiore. Quindi Lavagno è già andato per la sua strada e l'ha conclusa.

Interrogati, come ha detto il sindaco, attraverso una comunicazione formale gli altri comuni e comunque anche Lavagno, risulta che gli altri comuni non hanno in questo momento intenzione di procedere, pure avendo i tempi stretti, testimonianza ne è che Colognola ai Colli ha aperto un avviso pubblico per una revisione del piano degli interventi, e non sta pensando in questo momento di intervenire sull'aspetto strutturale e strategico del Pat. Belfiore sta andando in un'altra direzione ancora.

Quindi non dico liberi tutti, ma purtroppo è oggettivo, per i tempi che si è data l'amministrazione di Caldiero, come ha detto già il sindaco, si vuole procedere per degli obiettivi da raggiungere, e quindi si è data degli step e si può procedere.

Nel dubbio comunque sempre in collaborazione con la provincia, ed intervistata la provincia ha detto che questa è una procedura di tipo semplificato, di attenersi agli aspetti dell'articolo 14, che è una procedura anomala rispetto alla procedura del Pat ovvero del Pati in quanto non c'è un documento preliminare, perché altrimenti l'apertura di una procedura di variazione urbanistica doveva essere preventivamente avviata attraverso un documento preliminare. Non c'è perché è una procedura semplificata, la regione l'ha voluta impiantare così con qualche difetto, ma è un mero recepimento.

I dati sono stati forniti dalla regione, hanno fornito questi 160 mila metri quadrati, verificati attraverso una ricognizione con quello che era il residuo di piano, che si attestava sui 120 mila. La Dgr 668 dice che si prende dei due il valore inferiore. Quindi 130 mila mq i dati sono quelli che il comune di Caldiero potrà usufruire, consumare e utilizzare da oggi al 2050. Se non lo consuma è meritorio.

Sempre per quanto riguarda la legge 14 mi permetto che questo adempimento normativo ci permette di recepire anche la parte strutturale degli articoli 5-6-7-8 che lei ha citato giustamente. Qualche tecnico e funzionario dice che non era obbligatorio, non è fondamentale recepire però per correttezza ne abbiamo richiamato i contenuti.

Faccio notare che infatti gli articoli 5-6-7-8 e l'8 è quello più anomalo che sono gli interventi del riuso temporaneo, e gli altri che parlano di rigenerazione e riqualificazione fanno sempre tranne l'articolo 7 fanno comunque sempre riferimento al dimensionamento del Pat. Non dice che il Pat deve fare, ma in realtà è fermo restando i dati del Pat, il piano degli interventi potrà fare su iniziativa, su manifestazioni di interesse dei privati e quindi è una nuova apertura che ha dato la regione, frutto di una esperienza che nasce nel 2004 con la legge 11 in cui si pensava di fare una pianificazione di un certo tipo. I tempi purtroppo non sono quelli dell'imprenditoria, non sono quelli che possono corrispondere alle reali esigenze e anche la regione abbassa un po' il livello e cosa fa? Dice: fermo restando il dimensionamento che uno ha già nel Pat o nel Pati, il piano degli interventi può viaggiare molto più veloce e questo è una trasformazione radicale da un punto di vista normativo.

Perciò già si poteva fare prima, ma a maggior ragione col richiamo che facciamo attraverso questa variante, si potranno attuare nuove strategie. Il fatto di avere delle strategie condivise con gli altri comuni ben venga da un punto di vista tecnico, però queste iniziative... da una parte è una iniziativa sicuramente pubblica, dall'altra parte se non c'è il motore del privato, possiamo scrivere tutte le norme le più belle di questo mondo, ma non fanno muovere l'economia, in quanto se non c'è un interesse e una volontà possiamo scrivere che potete fare una riqualificazione ma già la norma di legge regionale lo dice. Addirittura la Regione Veneto dal 2018 ha stanziato pochi spiccioli ma dal 2019 deve aver messo a capitolo dei finanziamenti per le rigenerazioni urbane e quindi ci saranno dei bandi e delle possibilità economiche che verranno finanziate direttamente dalla Regione Veneto, attraverso riqualificazioni di tessuti e di territorio. Ovviamente ci saranno punteggi maggiori qualora il tessuto sia intercomunale indipendentemente dal Pati, non è che è il Pati la cosa fondamentale ma è magari un rapporto condiviso di un brano degradato del territorio che si vuole rigenerare e riqualificare.

SINDACO

Se deve aggiungere qualcosa architetto.

ARCH. MANTOVANI

È un mero recepimento tecnico e da un punto di vista della procedura è semplificata, pubblicazione e osservazioni e dopo ci sarà la discussione.

ARCH. MANTOVANI

È una procedura completamente anomala e nuova che prevede meno adempimenti ma comunque nasce tutto nel 2017.

SINDACO

Ci sono altri interventi?

CONSIGLIERE TOMBA

Al di là che non condivido la posizione dell'architetto Mantovani perché la norma è chiara, parla di Pat ed è la 2017, il Pati e le modifiche al Pati le trovo ancora valide, così come la procedura nella Legge Regionale 11 del 2004 che ci dà la possibilità, ed è questa che ci dà la possibilità di assumere il provvedimento di stasera. Però se il Segretario Comunale è d'accordo così non mi pongo questioni, volevo chiedere invece delle informazioni rispetto ai documenti messi a disposizione.

Per quanto riguarda le "Norme tecniche generali - estratto articoli oggetto di modifica" vedo che è stato stralciato il comune di Lavagno e quindi avrei bisogno di sapere se è perché si vanno poi a modificare nelle norme tecniche generali. Se lo stralcio del comune di Lavagno fa riferimento a questo e soprattutto se è vero

che Colognola e Belfiore arriveranno in tempo successivo, comunque entro il 25 novembre 2019 a fare i loro passaggi, forse valeva la pena mettere una formulazione più generale, dicendo che, stante la possibilità che viene data dalla Legge Regionale 11 del 2004 di avviarci per i fatti nostri, si rimanda ai provvedimenti dei singoli comuni gli aggiornamenti rispettivi per le proprie parti.

Perché altrimenti non capisco perché togliamo Lavagno o pensavo che Colognola e Belfiore avessero già aggiornato e quindi questi fossero i dati aggiornati di Colognola e sto parlando nello specifico della pag. 3 dove si parla al punto 19.2 dove viene modificato l'oggetto disposizioni per il contenimento del consumo di suolo ai sensi della Legge Regionale 14 del 2017 e della delibera della Giunta Regionale 668 del 2018.

Quindi chiedevo questa precisazione.

ARCH. MANTOVANI

Mi scuso ma è un errore nel senso che è barrato il comune di Lavagno in modo corretto, perché loro hanno già provveduto all'adempimento ancora a settembre e quindi loro hanno stralciato le cinque righe, ma la superficie agricola utilizzabile non è più un parametro utilizzabile per il consumo di suolo perché è cambiato proprio il riferimento.

Quello mi perdoni mi è saltato, è che anche il comune di Caldiero doveva essere barrato, mentre gli altri due rimangono ancora con i loro dati e non andiamo a modificare i dati degli altri comuni. Purtroppo mi è saltato il barrato di Word.

Inoltre la Sau dalla normativa viene sostituita dal consumo di suolo e infatti non si chiamerà più superficie agricola utilizzabile Sau, ma si chiamerà contenimento di consumo di suolo legge 14, stabilito in 123.430 metri quadrati come si vede nella pagina successiva al punto 4.

SINDACO

Mi permetto di chiosare che andiamo a usare la Sau però non la chiamiamo più Sau.

ARCH. MANTOVANI

No, non è così. Lì entra in funzione il mio aspetto tecnico – urbanistico, la superficie agricola utilizzabile nasceva da un parametro, esattamente corrispondente a quanta superficie agricola e quindi c'era una formula matematica e una verifica. Questo è consumo di suolo e quindi, indipendentemente da quello che è oggi la funzione di quel tessuto/territorio, se è dentro gli ambiti di urbanizzazione consolidata non intacca questo parametro, se è fuori da quella delimitazione invece va a intaccare questo dimensionamento. Indipendentemente dall'utilizzo reale, catastale o della funzione che è oggi il suolo. E' un cambio radicale di prospettiva.

CONSIGLIERE TOMBA

C'è un dato che viene riportato come l'ultima voce che ci riguarda nell'elenco che dovrebbe essere stato stralciato che è la zona agricola massima trasformabile, c'è scritto Sau per 1,3 per cento e mi viene riportato il dato di 102.798 metri quadrati, che risulta applicando il rapporto percentuale indicato sulla superficie

agricola utile comunale di 7,907 chilometri quadrati. Vorrei capire da dove salta fuori il 123.430 perché mi sarei aspettata che questo fosse il parametro che poi veniva riportato nella tabellina che vedo qua.

ARCH. MANTOVANI

L'articolo 19 che vedete è l'articolo del Pati approvato in Conferenza dei servizi. Il dato che voi ritrovate di 123 mila è il dato che deriva dall'utilizzo e dal consumo. E' quindi il bilancio della superficie agricola utilizzata a seguito della applicazione dei vari piani degli interventi. Infatti la Dgr 668 cita esplicitamente che la superficie agricola utilizzata si dovrà verificare nel bilancio dell'utilizzo della superficie agricola utilizzata negli anni attraverso dei vari piani degli interventi.

CONSIGLIERE TOMBA

A questo punto al Segretario Comunale noi visto che c'è il refuso e quant'altro, come lo gestiamo a livello di provvedimento? Perché questo non è il provvedimento che posso decidere di emendare stasera, perché è una relazione che mi produce il tecnico che, rispetto a quello che abbiamo capito stasera, ha necessità di una rettifica. Quindi il mio provvedimento dice che prendo atto che i documenti fanno parte integrante della variante, e ovviamente poi questi sono anche quelli che verranno pubblicati e resi pubblici, per cui le osservazioni nascono da questi documenti.

Volevo sapere se non vale la pena di ripresentarlo e riproporlo, intanto la data è il 25 novembre. Non vedrei nulla di strano: il tecnico aggiorna quello che deve aggiornare e veniamo in Consiglio Comunale col dato corretto. Diversamente ci spiega come possiamo procedere, la ringrazio.

SINDACO

Effettivamente nel solito passaggio tra Libre Office e altri programmi sappiamo che spesso succedono queste cose o quando si stampano le cose, inoltre abbiamo avuto un problema molto grave questa settimana col sistema informatico che siamo stati fermi quasi due giorni e mezzo.

Se è un mero errore materiale mettiamo a verbale che l'architetto dichiara che è dovuto a un errore di stampa di impaginazione e perciò la sostanza non cambia, come se ci fosse un errore di grafia. Credo che si possa trattare in questo momento. Lo mettiamo a verbale e poi l'architetto ci produrrà l'altro documento perché di fatti effettivamente la minuta che ho era sottolineata.

ARCH. MANTOVANI

Dopo l'ultima parola penso sia una cosa del segretario. Dal punto di vista tecnico il fatto che sia barrato o meno è un mero errore di Word e lo posso anche con una lettera certificare in qualche modo, non va a inficiare e non c'è un errore nei nuovi dati che entrano in funzione. Non ci sono errori nei dati di calcolo nuovi del consumo di suolo della nuova legge. Mi è sfuggito il fatto di barrare l'elenco puntato numero 3 dell'articolo 19.2 che doveva essere solo barrato.

CONSIGLIERE TOMBA

A questo punto visto che l'intenzione è quella di proseguire, chiedo se si tratti sempre di problema informatico oppure se sia da approfondire ulteriormente un passaggio che viene riportato e mi pare che sia l'Allegato E e la relazione tecnica, davanti però vedo il modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza. A pag. 9 di questa documentazione fornita sempre dal tecnico troviamo il riferimento ai 123.430 metri quadrati disponibili rispetto ai 160.700 metri quadrati disponibili però con riferimento al comune di Bosco Chiesanuova. Motivo per cui dall'altra parte mi trovavo 102 metri quadrati. Allora voi mi dite che avete fatto il ricalcolo del conteggio rispetto a tutto quello che è stato consumato nelle varie varianti al Pati, però l'estratto di questi documenti che mi dice nella variante uno si è consumato tot e nella variante si è consumato 3-4. Conseguentemente la superficie disponibile è di 123 anziché 102. Si tratta di capire a questo punto se il 123 è effettivamente dato del comune di Caldiero o se 123 mila sono riferiti al comune di Bosco Chiesanuova come indicato qua.

ARCH. MANTOVANI

Il refuso della citazione mi scuso una ennesima volta, il comune di Bosco Chiesanuova è colpa mia per il fatto è che lavoro un po' per tutto il territorio provinciale. Devo ricordare che il comune di Bosco Chiesanuova ha circa 700 mila metri quadrati di consumo di suolo e quindi le cifre e i numeri sono giusti e riferiti al Comune di Caldiero.

CONSIGLIERE TOMBA

Rinnoverei la richiesta di ripresentazione dei documenti con le precisazioni del caso e capisco che si tratta di errori materiali, però è anche vero che potevate rilevarli voi e infatti ho taciuto perché probabilmente poteva essere che il sindaco dicesse: "abbiamo rinvenuto questi errori e conseguentemente prendiamo atto nel provvedimento".

Visto che l'esercizio di lettura è stato quello che è stato, vi suggerirei di riconsiderare la mia proposta, visto che la scadenza è ben avanti. Ci si può aggiornare in un prossimo Consiglio Comunale e nel frattempo il tecnico riformula la documentazione e fa cortesemente una verifica anche sul dato dei 123 mila mq, rispetto a quello che deriva dalle varie varianti. Poi voi decidete come procedere, ma se decidete di andare avanti difficilmente riusciremo a concordare sull'avvio della procedura, soprattutto perché a questo punto a me farebbe piacere capire e approfondire il tema della correttezza dei documenti, che sono parte integrante del provvedimento.

Gli stessi sono oggetto di osservazione e pertanto il cittadino che volesse fare osservazioni ai documenti deve essere in grado di avere i documenti corretti sotto mano. Quindi solo per questo e per la valenza che ha verso il cittadino direi sospendiamo e riproponiamolo. Tuttavia siete la maggioranza e liberi di procedere come meglio credete.

SINDACO

Altri interventi? Premetto che la maggior parte dei documenti come lei ben sa quando è stato anche assessore per lunghi anni vengono spesso visti in bozza e non nella versione finale, perché comunque vanno discussi e visti e quindi la correzione finale normalmente è sempre affidata alla stesura finale. Per cui discutiamo fondamentalmente la parte grezza dei documenti e per cui quando gli errori sono di questo tipo sono meri errori formali, non sono quelli sostanziali e su quello ci siamo sempre soffermati. Se guarda anche il volantino che ha sottomano ha un errore eclatante, eppure l'abbiamo visto in più persone. È stato rivisto nelle bozze, per cui alcune cose scappano anche all'occhio più esperto.

Sulla sostanza sono abbastanza certo della correttezza del lavoro dell'architetto, anche perché per il suo curriculum e per quello che sta portando avanti nel comune di Caldiero, ma anche degli uffici.

Quindi probabilmente non c'è stata la lettura finale da maestrini nella attenzione su alcune cose, questa non c'è stata e probabilmente. Quindi non abbiamo fatto questa correzione di bozza, va bene usiamo questo termine!

Credo che con le dovute precisazioni ci sono degli errori che scappano alcune volte. Non siamo correttori di bozze ma siamo amministratori e quindi guardiamo spesso la sostanza.

Propongo che vengano fatte quelle due modifiche formali anche a penna anche perché si richiama in delibera, se volete che ci troviamo domattina facciamo consiglio domattina alle 7,30 lo aggiorniamo con i documenti aggiornati. Credo sia opportuno siccome si tratta di un formalismo propongo di approvarlo stasera.

Quindi la proposta che andiamo a fare è la correzione se il segretario ne ravvisa la liceità.

CONSIGLIERE TOMBA

Segretario porti pazienza, i pareri sono favorevoli ma se non hanno... Abbiamo pareri che sono espressi favorevolmente sulla base di documenti che nel testo formalmente sbagliati. Chi ha espresso parere favorevole e li ha portati stasera all'attenzione del Consiglio Comunale non ha verificato approfonditamente in maniera compiuta. Perciò ho anche delle riserve rispetto ai pareri espressi su questo provvedimento, perché purtroppo sono stati fatti su documenti che secondo il Sindaco sono in bozza. Attenzione qui non sono più bozze ma qui sono documenti che vengono approvati.

La leggerezza con cui parlate di formalismi, io la comprendo nella sostanza e capisco benissimo che si tratta di un refuso, tuttavia questi diventano documenti che fanno parte integrante di un provvedimento, non sono dei riferimenti e dei rimandi.

Sono parte integrante e saranno oggetto di osservazione. Solo per questo sto dicendo che non va bene così, anche perché quello che andremo a correggere e che il tecnico andrà a riformulare... Uno: mi domando il parere espresso precedentemente posso ancora considerarlo valido? Non so. Due: di fatto il Consiglio Comunale stasera approva dei documenti che non ha prodotto lui e quindi non posso proporre emendamenti. Punto numero due: vado a mettere all'esterno un documento che non ho approvato perché di per sé il testo in approvazione stasera contiene i refusi di cui abbiamo parlato, nulla vieta che si ritiri il punto all'ordine del giorno e si riproponga con aggiornamento anche del sindaco. Il sindaco si diverte a provocare però è ovvio che alle 7.30 domani mattina non trova nessuno, però per carità volete trovarvi voi va benissimo. Non

invidio l'arch. Mantovani che deve produrre i documenti e mandarveli e acquisirli a protocollo in nottata e non invidio anche chi si troverà a dovere protocollare le due relazioni che l'arch. Mantovani deve produrre.

A me sembra che non funzioni da un punto di vista formale la procedura, e comunque prendo atto della vostra intenzione e perciò non mi dilungo oltre, per i motivi che chiedo che dalla registrazione così come espressi vengano anche inseriti integralmente al verbale perché questa è una dichiarazione di voto contraria da parte nostra. Ovviamente ancorché si tratti di rettifiche necessarie, non essendo adesso possibili produrle, perché il tecnico è altro rispetto al Consiglio Comunale, dal momento che sono parte integrante di questo provvedimento, è necessario che siano corretti; ed il Consiglio Comunale deve essere in grado di potersi esprimere su documenti corretti, così come anche chi ha espresso parere favorevole su questo provvedimento deve essere in grado di poterlo fare su documenti corretti. Mi auguro che sia effettivamente un refuso quello di Bosco Chiesanuova 123 mila, però mi riservo anche di andare a fare il punto di tutto quello che era previsto nelle varie varianti.

Per cui dichiaro il nostro voto contrario per i motivi che le ho appena riferito, suggerendovi sempre di ritirarlo e ripresentarlo anche alle 7.30 di domattina. Non saremo presenti, però liberi di procedere in tal senso purché i documenti siano corretti chiaramente.

SINDACO

Il segretario mi conferma la liceità di rettificare in corso di seduta i refusi evidenziati sottoponendo tale correzione ad una votazione separata.

ARCH. MANTOVANI

Mi perdoni ma da un punto di vista meramente tecnico quello di oggi è una adozione ed è pubblicato e domani è soggetto a osservazioni, le osservazioni è un istituto giuridico che mi hanno insegnato è quello cui cittadini, portatori di interesse e chiunque può andare a portare il proprio contributo segnalando un errore, una anomalia o chiedendo anche una rettifica che può essere sostanziale e non solo formale.

Quindi dal mio punto di vista soprattutto quello che lei è andata a leggere è l'allegato e) della Vinca e quindi è un allegato ma è solo un documento di supporto alla variante.

CONSIGLIERE TOMBA

** ... noi quando andiamo nel dispositivo del "si propone" approviamo anche la relazione tecnica e l'allegato E). Quindi adottiamo la variante limitatamente al Comune di Caldiero costituita dai seguenti elaborati tecnici depositati agli atti del comune, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati per cui immagino di non trovarli nella cartellina, però a noi Consiglieri comunali sono stati mandati.

La relazione tecnica e l'allegato E) sono nell'elenco che approvo stasera, poi è vero che ho tempo per fare le osservazioni e non si preoccupi che questa sarà una delle tante osservazioni che faremo.

Qual è il problema? È il rapporto che ho nei confronti del cittadino, il cittadino deve sapere che fa osservazione su 123 mila metri quadrati e rotti del comune di Caldiero e non del comune di Bosco

Chiesanuova . Questa è la sostanza perché oggi se poi venisse pubblicato un provvedimento con documenti diversi da questo non sarebbe un documento corretto.

Perché in adozione stasera c'è questo però non perdiamo ulteriormente tempo.

SINDACO

La precisazione dell'arch. Mantovani credo sia dirimente. Andiamo a adottare questo documento, un documento che nella sostanza assicuro, e poi sentiremo anche l'architetto Strazza che ha espresso il parere sul quale ho estrema fiducia come tutti noi, se ci sono stati degli errori di battitura di alcune cose che non abbiamo visto le assicuro che sui numeri questi li abbiamo guardati e riguardati in tutte le salse, quindi sui numeri siamo sicuri.

Quindi credo che sia un problema formale. L'altro passaggio è comunque quello che in questo momento non andiamo a mettere una parola fine su un provvedimento ma andiamo a aprire una procedura, una procedura che ci permetterà di andare a correggere eventuali cose. Ricordo che comunque stiamo parlando del consumo del suolo e non stiamo parlando di cose che vanno a modificare il nostro territorio, andiamo a recepire nella sostanza dei dati che sono consolidati e che ci sono stati dati dalla Regione, che sono già stati visionati e verificati con una delibera del 2017 di recepimento di questa norma regionale.

Quei numeri che ci sono sono i numeri reali e che sono legati alla cartografia, se ci fossero errori di cartografia mi preoccuperei molto di più alla fine che non un errore di battitura. Noi adottiamo stasera questo provvedimento, abbiamo tempo trenta giorni più altri trenta giorni per le osservazioni. Ripeto: è un mero recepimento normativo questo, come sarà non dico un mero, ma un recepimento normativo anche la variante numero due che andremo a esaminare prossimamente perché andremo a adeguare il Pati per la parte di Caldiero al Ptcp.

CONSIGLIERE FRANCHI

A mio avviso siccome questo procedimento che ha spiegato bene sia l'architetto che il sindaco di potere fare delle osservazioni credo sia la cosa migliore da fare, perché nel momento in cui si va a adottare un provvedimento poi ci sono i tempi tecnici per segnalare eventuali errori o anche per fare delle proposte diverse. Quindi non è detto che se approviamo un testo che sia perfetto poi magari non ci siano delle osservazioni, per cui è inutile perdere altro tempo e quindi prorogare, perché credo che questo sia anche dovuto al fatto che ci sono delle richieste da parte di privati che sono bloccate perché non facciamo questa adozione.

Per cui se vogliamo dare anche una risposta ai cittadini questo è un procedimento molto chiaro, aperto e quindi se ci sono delle osservazioni da fare si faranno nel tempo dovuto, verranno esaminate e quelle corrette verranno recepite, quindi non vedo dov'è il problema.

Procederei con l'adozione.

SINDACO

Ci sono altri interventi? Procediamo quindi con l'adozione previa votazione delle correzioni formali che sono state segnalate dal Cons. Tomba. Abbiamo una dichiarazione che va messa agli atti da parte dell'architetto che lui certifica, ha dichiarato in seduta pubblica che sono errori materiali. Li andiamo a correggere perché in questa sede adottiamo i documenti, previa la precisazione dell'architetto che sono meri errori formali.

Ci assumiamo la responsabilità di fare questa cosa, è una procedura non definitiva e siamo in una fase consultiva e fortunatamente la legge ce lo permette di potere sottoporre all'esame dei cittadini questa cosa.

Quindi reputo bambinesca la provocazione che ho fatto e l'ho fatto apposta di dire ci troviamo domattina che non cambia niente e quindi facciamolo in questa seduta, correggiamo le cose.

Pongo in votazione l'accoglimento delle modifiche come segnalato dal Cons. Tomba e come esplicitato dal redattore Arch. Mantovani su citate.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Pongo in votazione l'adozione della variante numero uno al Pati.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Pongo in votazione l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Grazie architetti.

I pareri previsti dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge (D.Lgs. n. 82/2005) sulla proposta numero 5 del 22-02-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Lovato Marcello

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Segretario Generale
F.to Dott. Fraccarollo Nicola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: URBANISTICA: VARIANTE N.1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.) LIMITATAMENTE AL TERRIOTRIO DEL COMUNE DI CALDIERO - ESAME ED ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DELLA LEGGE REGIONE VENETO N. 14/2017

Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-02-19

Il Responsabile del servizio
F.to Strazza Francesca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 27-02-2019

Oggetto: URBANISTICA: VARIANTE N.1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.) LIMITATAMENTE AL TERRIOTRIO DEL COMUNE DI CALDIERO - ESAME ED ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DELLA LEGGE REGIONE VENETO N. 14/2017

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 13-03-2019 fino al 28-03-2019 con numero di registrazione 256.

Comune di Caldiero li 13-03-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 27-02-2019

Oggetto: URBANISTICA: VARIANTE N.1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.) LIMITATAMENTE AL TERRITOTRIO DEL COMUNE DI CALDIERO - ESAME ED ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DELLA LEGGE REGIONE VENETO N. 14/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Caldiero li 27-02-2019

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO